

**SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURA DI
CONTENITORI PER LA RACCOLTA E IL
TRASPORTO DI RIFIUTI**

**GARA N. 26/23
CIG 988378770D**

Indice:

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	6
Articolo 4 (Rinnovo).....	6
Articolo 5 (Proroga tecnica).....	6
Articolo 6 (Personale).....	6
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	7
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)	7
Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	8
PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E MODALITA' DI ESECUZIONE.....	8
Articolo 10 (Specifiche Tecniche).....	8
Articolo 11 (Modalità di consegna della fornitura)	11
Articolo 12 (Collaudo della fornitura)	12
Articolo 13 (Ricambi)	13
Articolo 14 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	13
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI	15
Articolo 15 (Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore).....	15
Articolo 16 (Subappalto).....	15
Articolo 17 (Inadempimenti e penali).....	17
Articolo 18 (Risoluzione)	19
Articolo 19 (Recesso).....	20

Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto)	20
Articolo 21 (Cessione del credito)	21
Articolo 22 (Invalidità parziale).....	21
Articolo 23 (Responsabilità dell'Appaltatore)	21
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	21
Articolo 24 (Corrispettivo)	21
Articolo 25 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	22
Articolo 26 (Cauzione Definitiva).....	24
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 27 (Clausola codice etico)	25
Art. 28 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	26
Articolo 29 (Domicilio contrattuale)	26
Articolo 30 (Riservatezza).....	27
Articolo 31 (Trattamento dei dati personali)	28
Articolo 32 (Foro competente)	28
Articolo 33 Interpretazione del contratto	28
Articolo 34 (Norme di rinvio)	29

Il presente Contratto è stipulato in data [●]/[●]/2023

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento della fornitura di cassoni scarrabili e vasche per attrezzatura multibenna in quanto la sua offerta è risultata quella di minor prezzo. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

1.2 I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo;

relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. 28 del presente Contratto per la disciplina di dettaglio.

1.3 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.4 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.5 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.5 Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1.1) Allegato tecnico cassoni

Allegato 1.2) Allegato tecnico multibenne

Allegato 1.3) Allegato tecnico Misure scarrabili

Allegato 2) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara

Allegato 3) DUVRI

Allegato 4) Garanzia definitiva

Allegato 5) Informativa Privacy

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Contratto Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura di cassoni scarrabili e vasche per attrezzature multibenna.

Il quantitativo di contenitori da fornire è il seguente:

TIPOLOGIA	QUANTITATIVO
Cassoni 31 MC apertura ali di farfalla lunghezza 6200mm	10
Cassoni 15 MC apertura ali di farfalla lunghezza 6200mm	12
Cassoni 13 MC per inerti e imballaggi in vetro lunghezza 6200mm	8
Multi Benne 9 MC	10

2.2 Per la disciplina di dettaglio delle caratteristiche tecniche dei contenitori e delle modalità di esecuzione della fornitura si rimanda alla Parte II del presente Accordo.

Articolo 3 (TERMINE DI CONSEGNA)

3.1 La consegna dei contenitori oggetto di fornitura avverrà in una o più tranche, in base alle esigenze della Committente, nei quantitativi e tempistiche indicate nell'ordine emesso. Più specificatamente si precisa che la consegna del materiale ordinato deve avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto.

Articolo 4 (Opzione)

4.1 Geofor S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, facoltà di richiedere all'aggiudicatario entro 12 mesi dalla stipula del contratto (OPZIONE), la fornitura di ulteriori contenitori, in una o più tranche, fino ad un massimo del quantitativo previsto nel contratto originario, senza vincolo di quantità minima per singolo ordine. La consegna delle attrezzature ordinate deve avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto.

Nel contratto di opzione la fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

Articolo 5 (OMISSIS)

Articolo 6 (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato

almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che per la natura della fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto trattasi di mera fornitura.

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E MODALITA' DI ESECUZIONE

Articolo 10 (Specifiche Tecniche)

10.1 CASSONI DA CIRCA 31 MC:

copertura superiore:

- sistema ad ali di farfalla tamponati a rete anticaduta con filo di circa mm. 2 e maglia di 25 mm.;
- apribili manualmente sia anteriormente che posteriormente tramite asta metallica;

Lunghezza:

- lunghezza totale compreso gancio anteriore mm. 6.200, larghezza mm. 2.500 circa, altezza da terra mm. 2.600 circa, altezza interna mm. 2.300 circa.

Apertura

porte posteriori:

- porte posteriori a 2 ante con apertura a libro.

struttura

- spessore lamiera fondo e pareti mm. 5;
- intelaiatura e rinforzi verticali in tubolare
- scivoli interni per evitare il depositarsi di fango od altre sostanze;
- scarpetta sulla parte posteriore e guarnizione di tenuta;
- travi NP da 200;
- n. 2 rulli di scorrimento;
- attacco a gancio.

Verniciatura

- trattamento di decapaggio;
- n. 2 mani di antiruggine;
- n. 2 mani di smalto a finire colore verde pantone 357.

10.2 CASSONI DA CIRCA 15 MC:

copertura superiore:

- sistema ad ali di farfalla tamponati a rete anticaduta con filo di circa mm. 2 e maglia di 25 mm.;
- apribili manualmente sia anteriormente che posteriormente tramite asta metallica;

Lunghezza:

- lunghezza totale compreso gancio anteriore mm. 6.200, larghezza mm. 2.500 circa, altezza da terra mm. 1.400 circa, altezza interna mm. 1.100 circa.

Apertura

porte posteriori:

- porte posteriori a 2 ante con apertura a libro.

Struttura

- spessore lamiera fondo e pareti mm. 5;
- intelaiatura e rinforzi verticali in tubolare
- scivoli interni per evitare il depositarsi di fango od altre sostanze;
- scarpetta sulla parte posteriore e guarnizione di tenuta;
- travi NP da 200;
- n. 2 rulli di scorrimento;
- attacco a gancio.

Verniciatura

- trattamento di decapaggio;
- n. 2 mani di antiruggine;
- n. 2 mani di smalto a finire colore verde pantone 357.

10.3 CASSONI 13 MC INERTI/IMBALLAGGI IN VETRO

Dimensioni:

- lunghezza totale compreso gancio anteriore mm. 6.200, larghezza mm. 2.500 circa, altezza da terra mm. 1.250 circa, altezza interna mm. 1.000;

copertura superiore:

- sistema ad ali di farfalla tamponati a rete anticaduta con filo di circa mm. 2 e maglia di 25 mm.;;
- apribili manualmente sia anteriormente che posteriormente tramite asta metallica;

porta posteriore:

- porta posteriore a doppia apertura a libro e basculante SENZA TRAVERSINO

struttura

- spessore lamiera fondo e pareti mm. 5;
- intelaiatura e rinforzi verticali in tubolare;
- scivoli interni per evitare il depositarsi di fango od altre sostanze;
- scarpetta sulla parte posteriore e guarnizione di tenuta;
- travi NP da 200;
- n. 2 rulli di scorrimento;
- attacco a gancio.

Verniciatura

- trattamento di decapaggio;
- n. 2 mani di antiruggine;
- n. 2 mani di smalto a finire colore verde pantone 357

10.4 VASCA MULTIBENNA 9 MC

Per le specifiche delle vasche da 9MC per attrezzatura multibenna si rimanda al disegno e alla foto allegati al presente Accordo, si specifica che la larghezza (fuori tutto) è di 187 mm.

Verniciatura

- trattamento di decapaggio;
- n. 2 mani di antiruggine;
- n. 2 mani di smalto a finire colore verde pantone 357.

10.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DI SICUREZZA (valido per tutte le tipologie di contenitori)

I contenitori, dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla buona tecnica e dalla normativa vigente sulla sicurezza a garanzia degli utilizzatori e di terzi e dovranno essere dotati di tutti i dispositivi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ed accompagnati da certificazione CE, manuali e quanto altro previsto dalla vigente legislazione

Articolo 11 (Modalità di consegna della fornitura)

11.1 La consegna dei contenitori oggetto di fornitura avverrà in una o più tranches, in base alle esigenze della Committente, nei quantitativi e tempistiche indicate nell'ordine emesso. Più specificatamente si precisa che la consegna del materiale ordinato deve avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine scritto.

Ai fini dell'applicazione di eventuali penali vale solo ed esclusivamente la data dell'ordine scritto.

11.2 La consegna deve essere eseguita ad esclusivo rischio, spese e cura dell'Appaltatore presso la sede di Geofor S.p.A. di Via di Granuccio – Loc. Ospedaletto - Pisa

La consegna della merce deve avvenire obbligatoriamente solo nei giorni lavorativi e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare almeno 48h prima, la data esatta della consegna del materiale al fine di poter garantire la presenza di personale e mezzi.

Per consegna si intende l'operazione di consegna dei beni forniti, a spese e con mezzi e risorse proprie dell'Appaltatore, presso le aree indicate dagli addetti della Geofor.

Saranno a carico dell'Appaltatore, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto, ed ogni altro onere per la fornitura "chiavi in mano".

11.3 Unitamente, alla consegna deve essere fornita una copia della seguente documentazione (in lingua italiana) per ogni contenitore consegnato:

- manuale d'uso e manutenzione;
- certificazione CE e quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

11.4 La consegna dovrà avvenire con veicolo idoneo allo scarico dei cassoni.

11.5 Qualora la consegna della fornitura non sia effettuata direttamente dall'Appaltatore ma questi intenda ricorrere a soggetti terzi deve essere trasmesso tramite fax alla Committente tutti i dati necessari alla redazione del DUVRI con i dati del/i soggetto/i trasportatori debitamente sottoscritto.

11.6 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura oggetto del presente Accordo è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale pertanto la fornitura medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 12 (Collaudo della fornitura)

12.1 La fornitura deve essere consegnata secondo le modalità di cui all'art. 11 ed in perfetta conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Accordo all'art. 10.

12.2. Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte del DEC o di suoi addetti un primo controllo sulla regolarità della consegna; in particolare, gli addetti controlleranno che:

- la merce corrisponda a quanto ordinato e sia confezionata ed imballata secondo le modalità riportate nel presente Accordo;
- i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- la merce sia nuova di fabbrica, integra e non presenti già ad un mero esame sommario difetti/diformità/imperfezioni evidenti e tali da renderla inidonea all'uso al quale è destinata;
- la consegna sia avvenuta secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Accordo.

12.3 Nel caso di immediato e palese errore, non integrità del carico, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità della merce, Geofor si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato; la merce pertanto non sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso Geofor applica le penalità previste nel successivo art. 17 per i giorni di ritardata consegna.

12.4 Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna come sopra indicato, la firma dell'addetto a ciò preposto non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente: nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, Geofor si riserva infatti la facoltà di eseguire un secondo e più approfondito esame (cd. COLLAUDO) della merce fornita eseguendo tutti i controlli che

riterrà opportuno al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, estetiche, qualitative e funzionali siano corrispondenti alle Specifiche Tecniche indicate all'art. 10 del presente Contratto.

In assenza di contestazioni scritte da parte di Geofor circa le verifiche di cui al precedente comma (cd. COLLAUDO POSITIVO), decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da Geofor, senza necessità di alcuna formalità.

12.5. In caso di esito negativo del collaudo (cd. COLLAUDO NEGATIVO) in quanto, a giudizio degli addetti incaricati, o dalle prove risultanti dai laboratori incaricati, la merce non è rispondente alle caratteristiche e qualità richieste nel Contratto, Geofor ne dà comunicazione scritta via PEC e l'Appaltatore si obbliga a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo.

In questo caso Geofor, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel successivo art. 17.

Decorsi inutilmente i 30 (trenta) giorni senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla sostituzione della merce, Geofor si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18 e la facoltà di avvalersi dell'art. 110 D.Lgs 50/2016. Si riserva altresì, in ogni caso, di applicare le penalità previste nel successivo art.17.

Articolo 13 (Ricambi)

13.1 L'Appaltatore assicura la fornitura di tutti i ricambi delle attrezzature per un periodo di almeno dieci anni a partire dalla data dell'ultima consegna, senza impegno di acquisto da parte di Geofor S.p.A.

Articolo 14 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

14.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor S.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 15 (Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore)

15.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

15.2 L'Appaltatore garantisce la qualità della merce fornita e che materiali utilizzati per la fornitura sono della migliore qualità; garantisce pertanto che i beni oggetto di fornitura:

- siano immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di fabbricazione che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia per vizi della cosa venduta);
- siano perfettamente funzionanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1512 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia di buon funzionamento);
- abbiano le qualità richieste dalla Committente e ed essenziale per l'uso per il quale i beni sono destinati. In caso contrario trova applicazione l'art. 1497 Codice civile (cd. garanzia per mancanza di qualità)

In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa (aliud pro alio) l'Appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di Geofor; in caso contrario Geofor si vedrà costretta a rivolgersi ad altri Ditte addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati.

Si applicano gli articoli 17 (PENALI) e 18 (RISOLUZIONE) del presente Accordo Quadro.

15.3 L'Appaltatore fornisce alla Committente la garanzia di ciascuna attrezzatura per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna di ciascun contenitore.

Articolo 16 (Subappalto)

16.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

16.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

16.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:

✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

16.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 17 (Inadempimenti e penali)

17.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

17.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini di cui all'art. 11.1 o nell'ipotesi di cui all'art. 12.3 del presente Contratto, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari a una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo dell'Appaltatore per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l'Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18 e

di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 140 D.Lgs 163/06, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;

b) in caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione della fornitura di cui al precedente art.12. (collaudo non superato) del presente Contratto, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo dell'Appaltatore per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente 30 giorni dal termine in cui l'Appaltatore doveva provvedere alla restituzione della fornitura; Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18

c) nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, Geofor si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;

d) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00)

17.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

17.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione della fornitura da parte dell'appaltatore, Geofor S.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità della fornitura, fermo restando ogni altro diritto o azione.

17.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

17.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 18 (Risoluzione)

18.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi:

- a) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- b) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- c) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- d) abbandono arbitrario della fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 20 e 21 del presente Accordo o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- g) Reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione della fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- h) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- i) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- j) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- k) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- l) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- m) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;

n) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

18.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

18.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

18.4 Anche in caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 19 (Recesso)

19.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

19.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto)

20.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

20.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 21 (Cessione del credito)

21.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 22 (Invalidità parziale)

22.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 23 (Responsabilità dell'Appaltatore)

23.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 24 (Corrispettivo)

24.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi IVA esclusa:

TIPOLOGIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA
Cassoni 31 MC apertura ali di farfalla lunghezza 6200 mm	€
Cassoni 15 MC apertura ali di farfalla lunghezza 6200 mm	€
Cassoni 13 MC per inerti + imballaggi in vetro apertura lunghezza 6200	€
Benne 9 MC	€

24.2 L'IVA è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Articolo 25 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

25.1 L'Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da Geofor, riportando in essa la tipologia di bene fornito ed il quantitativo consegnato.

Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): **988378770D**.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

25.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 25.5.

25.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

25.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

25.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010,

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

25.6 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

25.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **988378770D**.

Articolo 26 (Cauzione Definitiva)

26.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

26.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

26.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque fino a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna del bene.

26.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

26.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Clausola 231)

27.1 L'Appaltatore dichiara di:

- *essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico del Gruppo Retiambiente. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico del Gruppo Retiambiente sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). L'appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.*
- *impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico del Gruppo Retiambiente ;*
- *impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;*
- *manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.*

Art. 28 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

28.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

28.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

28.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

28.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 29 (Domicilio contrattuale)

29.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale

giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 30 (Riservatezza)

30.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del presente Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

30.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

30.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

30.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 31 (Trattamento dei dati personali)

31.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 32 (Foro competente)

32.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 33 Interpretazione del contratto

33.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

33.2 Con la sottoscrizione dell'Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

33.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 34 (Norme di rinvio)

34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie